

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2508/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 1990

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari nel settore dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio<sup>(3)</sup> ha fissato nuovi tassi di conversione per il settore dei vini;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuino ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato, oltre tale data; che le date e i prodotti in

questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 1° settembre 1990, alle seguenti condizioni:

- a) la data della modifica è il 1° settembre 1990;
- b) la data iniziale è il 1° luglio 1990;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.